

REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI RELATIVI AL FONDO DI ASSISTENZA E SOLIDARIETÀ FORENSE

(approvato con delibera del 28 aprile 2020)

1

Disposizioni generali

- 1. l'erogazione di somme appartenenti al "Fondo" è deliberata esclusivamente dal Consiglio dell'Ordine su domanda degli interessati come di seguito individuati e in conformità ai criteri di massima enunciati nel presente Regolamento;
- 2. le somme del "Fondo" di solidarietà sono destinate a sopperire alle esigenze urgenti e transitorie di chi versa in stato di bisogno inteso come situazione di grave difficoltà economica per eventi straordinari, involontari e non prevedibili con particolare riguardo, ma non in via esclusiva, ai casi di grave malattia o di infortunio invalidante, propri o dei familiari conviventi che pongano l'iscritto in condizione di non essere in grado di poter far fronte alle esigenze fondamentali della vita per fatti e circostanze di rilevante entità;
- 3. non sarà mai considerato straordinario e/o eccezionale l'evento che sia conseguenza di una condotta dolosa o colposa costituente illecito deontologico, amministrativo, civile, tributario-fiscale e/o penale posta in essere dall'istante;
- 4. gli istanti sono gli iscritti all'Ordine degli Avvocati di Matera, anche se titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità, in regola con il contributo annuo d'iscrizione, si intendono come familiari (art. 2 Regolamento) senza distinzione di genere e in quanto a carico dell'iscritto e conviventi:
 - a. il coniuge;
 - b. il convivente more uxorio;
 - c. i figli, anche adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi;
 - d. i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi;
 - e. gli adottanti;
 - f. i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali;
- l'erogazione prevista per i familiari, come sopra individuati, si intende unica ed è
 corrisposta una sola volta per il medesimo evento e può essere richiesta da un solo
 soggetto per nucleo familiare, anche se riguarda più componenti;
- 6. l'erogazione in favore dell'iscritto si intende unica e non è riproponibile nell'anno in corso; l'erogazione potrà essere reiterata una sola volta qualora la difficoltà economica si protragga per l'anno successivo;
- il contributo sarà parametrato alla riduzione sensibile del tenore di vita dell'iscritto che si presume rappresentata da un reddito di € 20.000,00 (ventimila/00) annui, commisurato sulla media delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi due anni; nel





solo caso in cui l'evenienza riguardi un familiare si cumulerà anche il reddito di costui;

- 8. l'istante che risulti proprietario di un patrimonio immobiliare disponibile, con esclusione della casa di abitazione, e/o beni mobili registrati di rilevante valore e, comunque, superiore ad una valutazione di € 10.000,00 (diecimila/00) secondo il listino vigente di Eurotax, non potrà beneficiare della erogazione;
- 9. l'erogazione a chi versa in stato di bisogno, come sopra definito, è deliberata dal Consiglio dell'Ordine su domanda dell'interessato, tenuto conto anche di criteri di merito, quali a titolo esemplificativo: non avere riportato condanne irrevocabili per delitti non colposi commessi nei dieci anni precedenti la domanda e non avere riportato sanzioni disciplinari irrevocabili, ad eccezione dell'avvertimento, per condotte poste in essere nei cinque anni precedenti la domanda;
- il Consiglio, pur in presenza di un reddito medio annuo inferiore a € 20.000,00 (ventimila/00), può negare, motivandolo, il contributo sulla base di elementi indiziari che facciano ritenere, a suo insindacabile giudizio, non indicativo il dato reddituale dichiarato:
- il Consiglio, pur in presenza di un reddito medio annuo superiore a € 20.000,00 (ventimila/00), può concedere, motivandolo, il contributo, sussistendo specifici elementi indiziari che facciano ritenere, a suo insindacabile giudizio, non indicativo o più attuale il dato reddituale dichiarato;
- 12. il Consiglio, valutata e motivata ogni determinazione relativa al caso concreto, di regola, non può erogare per singole posizioni somme superiori ai € 1.000,00 (mille/00) annui, o, comunque, considerata la eccezionalità dell'evento, fino al limite massimo di € 1.500,00 (millecinquecento/00) ed € 2.000,00 (duemila/00) per delibera;
- 13. il Consiglio, al fine di evitare duplicazioni di erogazioni per la medesima causale, presterà doverosa attenzione a non soddisfare con le risorse del "Fondo" erogabili o erogate con i fondi di competenza della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense ovvero garantite da assicurazioni private o da altri enti assistenziali;
- 14. il responsabile del singolo procedimento è il Consigliere Tesoriere, unitamente ad altri due Consiglieri, nominati a rotazione e in base all'ordine alfabetico, i quali compiuta la relativa istruttoria esprimono in Consiglio la proposta motivata di concessione o di diniego dei contributi di cui al "Fondo";
- 15. le istanze afferenti il "Fondo", salvo particolari esigenze straordinarie, saranno trattate nel rigido rispetto della cronologica acquisizione e deliberate nel primo Consiglio utile dopo la completa istruttoria;
- 16. nel concorso di più domande di contributo cui non sia possibile far fronte cumulativamente, sono preferiti i soggetti bisognosi di terapie urgenti, gli

2



- ultrasettantenni, coloro che vivono soli e non hanno stretti congiunti obbligati agli alimenti;
- 17. il contributo in favore di un Consigliere dell'Ordine in carica o di un suo familiare è concesso solo previo parere del Revisore;
- 18. tutte le dichiarazioni e le autocertificazioni rese dagli iscritti o dai loro eredi a norma del presente regolamento comportano l'assunzione delle responsabilità previste dalle leggi in vigore, oltre la responsabilità disciplinare.

II

Accesso ed Erogazione delle risorse del capitolo Fondo assistenza e solidarietà forense

- 19. I contributi di solidarietà ed assistenza gravanti sul capitolo "Fondo" sono destinati ai seguenti soggetti in regola con il pagamento delle quote di iscrizione all'Ordine: gli iscritti nell'Albo degli Avvocati di Matera, gli iscritti nel Registro Speciale dei Praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo di Matera, avvocati integrati a norma delle leggi comunitarie, ai familiari di persone defunte appartenenti alle precedenti categorie, se non aventi diritto ai contributi di assistenza a carico della Cassa Forense o di altri enti o assicurazioni private;
- 20. il contributo è erogato a richiesta dell'interessato o dei suoi eredi;
- 21. il soggetto richiedente il contributo presenterà presso la Segreteria dell'Ordine degli Avvocati di Matera, in formato cartaceo o a mezzo PEC, un modulo contenente le indicazioni necessarie per l'istruzione della pratica (generalità complete del destinatario e suoi recapiti, dichiarazione sullo stato di famiglia, ricorrenza delle condizioni di cui al presente regolamento, altre circostanze particolari che suggeriscono l'erogazione del contributo, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sui redditi del biennio anche se soggetti a tassazione separata, dichiarazione sul possesso di patrimonio immobiliare disponibile oltre la casa di abitazione e lo studio professionale, dichiarazione sulle disponibilità mobiliari, finanziarie ed assicurative, o altri tipi di rendite, anche soggette a ritenuta alla fonte, superiori ad € 10.000,00 (diecimila/00) annui, copia della documentazione medica di riferimento proveniente da strutture pubbliche con l'indicazione del periodo di inabilità e l'incidenza delle patologie sofferte sull'attività professionale, documentazione di spese in originale qualora se ne chieda il rimborso, la dichiarazione di non aver percepito per le medesime causali o, di non avere titolo, per ottenere rimborsi assicurativi o analoghe elargizioni da parte di enti previdenziali; di eventuale provvedimento di accoglimento/rigetto di istanza di assistenza da parte di qualsiasi ente previdenziale;
- 22. alternativamente il richiedente potrà produrre il modello ISEE la cui Dichiarazione





Ordine Avvocati di Matera

Sostitutiva Unica (DSU) dovrà tener conto dei dati anagrafici, reddituali e patrimoniali di un nucleo familiare, come innanzi chiesti per l'autocertificazione;

- ciascuna richiesta di contributo costituirà un autonomo fascicolo con progressiva numerazione e per ogni prima richiesta di assistenza sarà redatta - in apposito registro, anche informatico tenuto a cura della Segreteria dell'Ordine - una scheda individuale contenente i dati del richiedente e le notizie sui contributi richiesti (numero del fascicolo, data, importo, causale, provvedimento e sua data, importo concesso, diniego e motivazione);
- 24. il Consiglio, verificata la sussistenza delle condizioni legittimanti la concessione dell'intervento e richiesti ove del caso anche su istanza della Commissione Esaminatrice i chiarimenti e la documentazione ritenuta utile o opportuna, accoglie o rigetta - con delibera da adottarsi di regola nel termine di giorni 90 dalla presentazione della domanda - determinando la erogazione del contributo che riterrà, a suo insindacabile giudizio, equo e corretto tenendo conto della situazione patrimoniale del richiedente, nei limiti della disponibilità delle risorse del "Fondo";
- 25. dopo l'istruttoria della pratica e la delibera di Consiglio di concessione del contributo, il Consigliere Tesoriere provvederà ad autorizzare l'emissione di mandato di pagamento a mezzo bonifico sul c\c bancario intestato allo stesso beneficiario:
- 26. in via straordinaria, su espressa richiesta scritta e motivata del beneficiario l'iscritto o un suo delegato munito di procura speciale, potrà ritirare dalle mani del Consigliere Tesoriere o di un suo delegato l'assegno bancario relativo al contributo erogato intestato esclusivamente allo stesso beneficiario munito di clausola di non trasferibilità;
- 27. se il provvedimento per l'erogazione di contributi è deliberato successivamente al decesso del richiedente o del beneficiario, la relativa liquidazione potrà essere disposta a favore degli eredi.

Ш

Norme finali

- 28. Il Consiglio darà la dovuta pubblicità - nei modi e nelle forme ritenute utili allo scopo - a questo regolamento e confida che la conoscenza da parte degli iscritti di questo settore della sua attività consentirà un più efficace e mirato esercizio dell'attività di solidarietà ed assistenza infra categoriale;
- 29. delle erogazioni di cui al presente regolamento, per doverosa riservatezza, non verrà data alcuna forma pubblicità, ai sensi del GDPR per la tutela dei dati personali (Decreto 101/2018), fermo restando il diritto di accesso agli atti da parte di ciascun iscritto all'albo per ragioni tutelate dalla legge;
- 30. il Consiglio avrà l'onere della conservazione degli atti e dei documenti prodotti in dipendenza del presente regolamento per anni 5 dalla data del deposito



dell'istanza, provvedendo alla loro eliminazione nei modi e nelle forme di rito avendo cura alla massima riservatezza nel trattamento dei dati detenuti;

- 31. il Consiglio potrà in ogni momento deliberare modifiche e\o integrazioni al presente regolamento;
- 32. il presente regolamento entrerà in vigore contestualmente all'approvazione del bilancio preventivo del corrente esercizio, nel quale è stata prevista la dotazione economica del Fondo.





REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI RELATIVI AL FONDO DI ASSISTENZA E SOLIDARIETÀ FORENSE

(approvato con delibera del _____

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Matera

premesso che

- ✓ a decorrere dal bilancio preventivo 2020 dell'Ordine degli Avvocati di Matera è
 costituito un "Fondo di assistenza e solidarietà forense" (di seguito "Fondo") a
 favore dei propri iscritti e dei loro eventuali eredi, nei limiti e nei termini di cui al
 successivo art. 27 del Regolamento;
- ✓ per l'anno 2020 l'importo previsto nel bilancio preventivo è pari ad € 20.000,00 (ventimila/00);
- √ dal 2021 ogni anno verrà prevista nel bilancio una somma pari al 2% dei contributi di iscrizione versati nell'anno precedente;
- ✓ laddove il "Fondo" non venga intaccato per un anno, l'anno successivo non sarà devoluto alcun importo; l'importo residuo dell'anno precedente non si intenderà giacenza di cassa, bensì verrà integrato con una somma utile al raggiungimento della soglia del 2% sui contributi versati l'anno precedente;
- ✓ la L. n. 247/2012 all'art. 29 lett. b) prevede espressamente fra i compiti del Consiglio dell'Ordine quello di approvare i regolamenti interni in materie non disciplinate dal CNF;
- ✓ pertanto, occorre regolamentare le condizioni e modalità di accesso e di erogazione delle somme accantonate nel "Fondo";

delibera

di approvare il presente regolamento

ı

Disposizioni generali

- 1. l'erogazione di somme appartenenti al "Fondo" è deliberata esclusivamente dal Consiglio dell'Ordine su domanda degli interessati come di seguito individuati e in conformità ai criteri di massima enunciati nel presente Regolamento;
- 2. le somme del "Fondo" di solidarietà sono destinate a sopperire alle esigenze urgenti e transitorie di chi versa in stato di bisogno inteso come situazione di grave difficoltà economica per eventi straordinari, involontari e non prevedibili con particolare riguardo, ma non in via esclusiva, ai casi di grave malattia o di infortunio invalidante, propri o dei familiari conviventi che pongano l'iscritto in condizione di non essere in grado di poter far fronte alle esigenze fondamentali della vita per fatti e circostanze di rilevante entità;
- 3. non sarà mai considerato straordinario e/o eccezionale l'evento che sia



conseguenza di una condotta dolosa o colposa costituente illecito deontologico, amministrativo, civile, tributario-fiscale e/o penale posta in essere dall'istante;

- 4. gli istanti sono gli iscritti all'Ordine degli Avvocati di Matera, anche se titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità, in regola con il contributo annuo d'iscrizione, si intendono come familiari (art. 2 Regolamento) senza distinzione di genere e in quanto a carico dell'iscritto e conviventi:
 - a. il coniuge;
 - b. il convivente more uxorio;
 - c. i figli, anche adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi;
 - d. i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi;
 - e. gli adottanti;
 - f. i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali;
- l'erogazione prevista per i familiari, come sopra individuati, si intende unica ed è
 corrisposta una sola volta per il medesimo evento e può essere richiesta da un solo
 soggetto per nucleo familiare, anche se riguarda più componenti;
- l'erogazione in favore dell'iscritto si intende unica e non è riproponibile nell'anno in corso; l'erogazione potrà essere reiterata una sola volta qualora la difficoltà economica si protragga per l'anno successivo;
- 7. il contributo sarà parametrato alla riduzione sensibile del tenore di vita dell'iscritto che si presume rappresentata da un reddito di € 20.000,00 (ventimila/00) annui, commisurato sulla media delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni; nel solo caso in cui l'evenienza riguardi un familiare si cumulerà anche il reddito di costui;
- 8. l'istante che risulti proprietario di un patrimonio immobiliare disponibile, con esclusione della casa di abitazione, e/o beni mobili registrati di rilevante valore e, comunque, superiore ad una valutazione di € 10.000,00 (diecimila/00) secondo il listino vigente di Eurotax, non potrà beneficiare della erogazione;
- 9. l'erogazione a chi versa in stato di bisogno, come sopra definito, è deliberata dal Consiglio dell'Ordine su domanda dell'interessato, tenuto conto anche di criteri di merito, quali a titolo esemplificativo: non avere riportato condanne irrevocabili per delitti non colposi commessi nei dieci anni precedenti la domanda e non avere riportato sanzioni disciplinari irrevocabili, ad eccezione dell'avvertimento, per condotte poste in essere nei cinque anni precedenti la domanda;
- il Consiglio, pur in presenza di un reddito medio annuo inferiore a € 20.000,00 (ventimila/00), può negare, motivandolo, il contributo sulla base di elementi indiziari che facciano ritenere, a suo insindacabile giudizio, non indicativo il dato reddituale dichiarato;
- il Consiglio, pur in presenza di un reddito medio annuo superiore a € 20.000,00 (ventimila/00), può concedere, motivandolo, il contributo, sussistendo specifici elementi indiziari che facciano ritenere, a suo insindacabile giudizio, non indicativo





o più attuale il dato reddituale dichiarato;

- 12. il Consiglio, valutata e motivata ogni determinazione relativa al caso concreto, di regola, non può erogare per singole posizioni somme superiori ai € 1.000,00 (mille/00) annui, o, comunque, considerata la eccezionalità dell'evento, fino al limite massimo di € 1.500,00 (millecinquecento/00) ed € 2.000,00 (duemila/00) per delibera;
- 13. il Consiglio, al fine di evitare duplicazioni di erogazioni per la medesima causale, presterà doverosa attenzione a non soddisfare con le risorse del "Fondo" erogabili o erogate con i fondi di competenza della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense ovvero garantite da assicurazioni private o da altri enti assistenziali;
- 14. il responsabile del singolo procedimento è il Consigliere Tesoriere, unitamente ad altri due Consiglieri, nominati a rotazione e in base all'ordine alfabetico, i quali – compiuta la relativa istruttoria – esprimono in Consiglio la proposta motivata di concessione o di diniego dei contributi di cui al "Fondo";
- 15. le istanze afferenti il "Fondo", salvo particolari esigenze straordinarie, saranno trattate nel rigido rispetto della cronologica acquisizione e deliberate nel primo Consiglio utile dopo la completa istruttoria;
- nel concorso di più domande di contributo cui non sia possibile far fronte cumulativamente, sono preferiti i soggetti bisognosi di terapie urgenti, gli ultrasettantenni, coloro che vivono soli e non hanno stretti congiunti obbligati agli alimenti;
- 17. il contributo in favore di un Consigliere dell'Ordine in carica o di un suo familiare è concesso solo previo parere del Revisore (prima di essere "Consiglieri", siamo Avvocati con gli stessi diritti e doveri di tutti gli iscritti);
- 18. tutte le dichiarazioni e le autocertificazioni rese dagli iscritti o dai loro eredi a norma del presente regolamento comportano l'assunzione delle responsabilità previste dalle leggi in vigore, oltre la responsabilità disciplinare.

Ш

Accesso ed Erogazione delle risorse del capitolo Fondo assistenza e solidarietà forense

19. I contributi di solidarietà ed assistenza gravanti sul capitolo "Fondo" sono destinati ai seguenti soggetti in regola con il pagamento delle quote di iscrizione all'Ordine: gli iscritti nell'Albo degli Avvocati di Matera, gli iscritti nel Registro Speciale dei Praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo di Matera, avvocati integrati a norma delle leggi comunitarie, ai familiari di persone defunte appartenenti alle precedenti categorie, se non aventi diritto ai contributi di assistenza a carico della Cassa

3



Forense o di altri enti o assicurazioni private;

- 20. il contributo è erogato a richiesta dell'interessato o dei suoi eredi;
- 21. il soggetto richiedente il contributo presenterà presso la Segreteria dell'Ordine degli Avvocati di Matera, in formato cartaceo o a mezzo PEC, un modulo contenente le indicazioni necessarie per l'istruzione della pratica (generalità complete del destinatario e suoi recapiti, dichiarazione sullo stato di famiglia, ricorrenza delle condizioni di cui al presente regolamento, altre circostanze particolari che suggeriscono l'erogazione del contributo, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sui redditi del triennio anche se soggetti a tassazione separata, dichiarazione sul possesso di patrimonio immobiliare disponibile oltre la casa di abitazione e lo studio professionale, dichiarazione sulle disponibilità mobiliari, finanziarie ed assicurative, o altri tipi di rendite, anche soggette a ritenuta alla fonte, superiori ad € 10.000,00 (diecimila/00) annui, copia della documentazione medica di riferimento proveniente da strutture pubbliche con l'indicazione del periodo di inabilità e l'incidenza delle patologie sofferte sull'attività professionale, documentazione di spese in originale qualora se ne chieda il rimborso, la dichiarazione di non aver percepito per le medesime causali o, di non avere titolo, per ottenere rimborsi assicurativi o analoghe elargizioni da parte di enti previdenziali; di eventuale provvedimento di accoglimento/rigetto di istanza di assistenza da parte di qualsiasi ente previdenziale;
- 22. alternativamente il richiedente potrà produrre il modello ISEE la cui Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) dovrà tener conto dei dati anagrafici, reddituali e patrimoniali di un nucleo familiare, come innanzi chiesti per l'autocertificazione;
- 23. ciascuna richiesta di contributo costituirà un autonomo fascicolo con progressiva numerazione e per ogni prima richiesta di assistenza sarà redatta - in apposito registro, anche informatico tenuto a cura della Segreteria dell'Ordine - una scheda individuale contenente i dati del richiedente e le notizie sui contributi richiesti (numero del fascicolo, data, importo, causale, provvedimento e sua data, importo concesso, diniego e motivazione);
- 24. il Consiglio, verificata la sussistenza delle condizioni legittimanti la concessione dell'intervento e richiesti ove del caso anche su istanza della Commissione Esaminatrice i chiarimenti e la documentazione ritenuta utile o opportuna, accoglie o rigetta con delibera da adottarsi di regola nel termine di giorni 90 dalla presentazione della domanda determinando la erogazione del contributo che riterrà, a suo insindacabile giudizio, equo e corretto tenendo conto della situazione patrimoniale del richiedente, nei limiti della disponibilità delle risorse del "Fondo";
- 25. dopo l'istruttoria della pratica e la delibera di Consiglio di concessione del contributo, il Consigliere Tesoriere provvederà ad autorizzare l'emissione di mandato di pagamento a mezzo bonifico sul c\c bancario intestato allo stesso

RDINEAL

Giustizi



beneficiario:

- 26. in via straordinaria, su espressa richiesta scritta e motivata del beneficiario l'iscritto o un suo delegato munito di procura speciale, potrà ritirare dalle mani del Consigliere Tesoriere o di un suo delegato l'assegno bancario relativo al contributo erogato intestato esclusivamente allo stesso beneficiario munito di clausola di non trasferibilità;
- 27. se il provvedimento per l'erogazione di contributi è deliberato successivamente al decesso del richiedente o del beneficiario, la relativa liquidazione potrà essere disposta a favore degli eredi.

Ш

Norme finali

- 28. Il Consiglio darà la dovuta pubblicità nei modi e nelle forme ritenute utili allo scopo a questo regolamento e confida che la conoscenza da parte degli iscritti di questo settore della sua attività consentirà un più efficace e mirato esercizio dell'attività di solidarietà ed assistenza infra categoriale;
- 29. delle erogazioni di cui al presente regolamento, per doverosa riservatezza, non verrà data alcuna forma pubblicità, ai sensi del GDPR per la tutela dei dati personali (Decreto 101/2018), fermo restando il diritto di accesso agli atti da parte di ciascun iscritto all'albo per ragioni tutelate dalla legge;
- 30. il Consiglio avrà l'onere della conservazione degli atti e dei documenti prodotti in dipendenza del presente regolamento per anni 5 dalla data del deposito dell'istanza, provvedendo alla loro eliminazione nei modi e nelle forme di rito avendo cura alla massima riservatezza nel trattamento dei dati detenuti;
- 31. il Consiglio potrà in ogni momento deliberare modifiche e\o integrazioni al presente regolamento;
- 32. il presente regolamento entrerà in vigore contestualmente all'approvazione del bilancio preventivo del corrente esercizio, nel quale è stata prevista la dotazione economica del Fondo.

Il Consigliere Segretario

Il Presidente







OMISSIS

Regolamento Fondo Assistenza e Solidarietà Forense

1 messaggio

Clelia Imperio

27 aprile 2020 19:59

OMISSIS

Cari Colleghi,

dopo aver esaminato la "bozza" del Regolamento del Fondo di Assistenza e Solidarietà Forense inviato in data di ieri da Mariangela, che ringrazio per aver tenuto conto di alcune mie osservazioni e/o integrazioni, mi corre l'obbligo di segnalare quanto segue :

- L'ipotesi di contributo da estendersi anche agli eredi è difficilmente attuabile in quanto trattasi di provvidenza e non di pensione. L'istanza presentata dall'Avvocato successivamente deceduto e/o cancellato deve essere dichiarata improcedibile. Il Fondo viene istituito per gli Avvocati iscritti ed esiste a tutela degli stessi. Diventa difficile controllare l'effettivo bisogno degli eredi effettivi beneficiari.
- ➤ Ed ancora, si precisa che la Dichiarazione ISEE deve essere presentata direttamente dall'istante, non è l'Ordine che deve richiederla, con rilascio da parte di un Patronato. I tempi di rilascio della dichiarazione ISEE sono solitamente molto brevi. La DSU è la base della ISEE ma l'ISEE è l'unico strumento riconosciuto, legalmente parlando, e dobbiamo solo stabilire la soglia dell'ISEE. Non siamo un Organo accertatore, quindi, dobbiamo, così come è prassi anche di Cassa Forense, basarci su dati certi e non presuntivi.
- Per quanto poi attiene all'iscrizione degli Avvocati per un puro refuso è stato scritto Cassa Forense intendendosi invece iscrizione Albo Avvocati. Quindi, ripeto a me stessa, che l'Avvocato pensionato di anzianità non può essere iscritto agli Albi pur rimanendo iscritto a Cassa Forense ai soli fini pensionistici, e pertanto non può presentare nessuna domanda all'Ordine.
- In relazione alle informazioni relative ai Colleghi, Mariangela ed io abbiamo espresso l'identico concetto. Non ho mai richiesto la pubblicazione e/o pubblicità dei dati sensibili e/o delle erogazioni effettuate bensì garanzia del diritto di accesso agli atti non solo per ragioni tutelate dalla legge ma anche in occasione dell'approvazione del conto consuntivo.
- Il regolamento entrerà in vigore dal 01 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si approverà il bilancio preventivo con la specifica costituzione del fondo.

Per tutti gli altri punti per i quali non sono state formulate specifiche osservazioni se ne discuterà domani durante il CdO.

Un caro saluto Clelia

